Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2839

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CASTIGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2011

Modifica all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura semplice

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. La relazione tecnica del testo sottoposto all'esame del Senato (atto Senato n. 2814) afferma che il presente comma mira a potenziare la strumentazione concernente i piani di rientro dai *deficit* sanitari e quindi a rafforzare il sistema di *governance* nel settore sanitario.

In particolare, la lettera *f)* riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale per le quali viene consentita una limitata deroga al blocco – da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata – in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.

Nella disposizione, come è evidente, si fa solo riferimento al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa e non anche ai responsabili di struttura semplice o al personale sanitario in generale, nei limiti di percentuali valutate sulla base del *trend* di virtualità del percorso verso il pareggio di bilancio. Tale misura avrebbe consentito alle regioni sottoposte al piano di rientro, che danno segnali importanti di risanamento e che adempiono diligentemente alle disposizioni ministeriali, di poter assumere figure necessarie nella riorganizzazione e programmazione sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Tuttavia, nel precisare che i rapporti tra il responsabile di una struttura semplice dipartimentale e i responsabili delle strutture complesse che afferiscono allo stesso dipartimento sono paritetici per quanto concerne gli ambiti di autonomia e responsabilità, il presente disegno di legge estende la deroga del blocco del *turn over*, disponendo anche per i dirigenti medici responsabili di struttura semplice l'autorizzazione al conferimento di incarichi, al fine di realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera *f),* dopo le parole: «di dirigenti medici responsabili di struttura complessa» sono inserite le seguenti: «e di struttura semplice».

€ 1,00